



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n. 129/DIR.

Udine, 09/03/2018

Oggetto: Art. 18, comma 3, della legge regionale 42/2017 - Elenco degli operatori ittici volontari. Disciplina.

### IL DIRETTORE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che, riformando il settore della pesca nelle acque interne, ha preposto alla relativa gestione l'Ente il quale, istituito dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 come Ente Tutela Pesca, assume con la riforma la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) e continua ad operare secondo le disposizioni della legge regionale n. 42/2017;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale n. 42/2017, il quale prevede che l'ETPI possa avvalersi di operatori ittici volontari dei quali cura la tenuta e l'aggiornamento di uno specifico elenco (da ora Elenco);

RILEVATO che l'iscrizione nell'Elenco è anche funzionale, ai sensi dell'art.11, comma 4, della legge regionale 42/2017, all'elezione quinquennale del rappresentante degli operatori ittici volontari in seno al Comitato ittico, istituito dall'art. 10 della medesima legge regionale;

CONSIDERATO requisito essenziale per l'iscrizione il possesso del provvedimento di nomina a operatore ittico volontario, non scaduto;

RITENUTO di disporre che:

- l'iscrizione nell'Elenco avviene d'ufficio per gli operatori ittici volontari nominati ETPI o, in precedenza, dall'Ente Tutela Pesca;
- la cancellazione dall'Elenco avviene esclusivamente a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a rinuncia volontaria;
- l'iscrizione nell'Elenco permane durante lo svolgimento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della nomina, purché sia presentata prima della scadenza della precedente;
- tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;

RITENUTO di adottare il provvedimento inerente la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 42/2017;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'art. 12, che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 42/2017;

**DECRETA**

- l'iscrizione nell'Elenco degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 42/2017 avviene d'ufficio per gli operatori in possesso di valido provvedimento di nomina rilasciato da ETPI o, in precedenza, dall'Ente Tutela Pesca;
- l'iscrizione nell'Elenco è mantenuta se l'interessato presenta la domanda di rinnovo prima della scadenza della precedente nomina;
  1. la cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della perdita dei requisiti, anche conseguente a rinuncia volontaria;
  2. tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
  3. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il presente provvedimento è inviato al controllo previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della LR n. 42/2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
Gianni Mighetti

MASZ/MRM